

TRIBUNALE DI VENEZIA

INTEGRAZIONE EX ART. 9, COMMA III - TER, L. 3/12

Nel procedimento promosso da

MENEGHINI DAVIDE, con l'avv. Cristiano Coppi

In punto: proposta di accordo ai sensi dell'art. 7, comma I, l. 27 gennaio 2012 n. 3.

R.G. procedimenti di sovraindebitamento n. 1/17 - Dott.ssa Zanon



Premesso

- che in data 19 gennaio 2017 è stata depositata innanzi al Tribunale di Venezia, proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti ex art. 7, comma I, l. 27 gennaio 2012 n. 3, in favore del signor Meneghini Davide;
 - che la predetta proposta è stata rubricata al n. 1/17 del registro generale dei procedimenti di sovraindebitamento;
 - che l'Ill.mo Giudice con ordinanza del 8.2.17 ha assegnato termine all'istante, per apportare integrazioni alla proposta e fornire chiarimenti, ai sensi dell'art. 9, comma III ter;
 - che in particolare si è richiesto all'istante di chiarire se ha inteso formulare una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti ex art 1, comma I, della sopraccitata legge, oppure proporre un piano del consumatore ai sensi dell'art. 1, comma II;
 - che si è richiesto altresì di chiarire le modalità di calcolo dei compensi del professionista incaricato di comporre la crisi da sovraindebitamento;
- un tanto premesso, si precisa quanto segue:
- Il signor Meneghini Davide ha inteso proporre ai suoi creditori, un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell'art 7, comma I, l. 27 gennaio 2012 n. 3.

Tant'è vero che la relativa proposta di accordo, è stata subordinata all'approvazione da parte di una percentuale di almeno il 60% dei creditori, condizione non necessaria per l'omologa da parte del Giudice del Piano del consumatore.

In ogni caso, si allegano quale doc. 13) seguendo la numerazione della proposta di accordo, le precisazioni del professionista incaricato di comporre la crisi da sovraindebitamento, ove si indicano le motivazioni che hanno portato alla predetta scelta.

Nelle predette precisazioni, sono inoltre stati chiariti i criteri di calcolo utilizzati per determinare il compenso dovuto allo stesso professionista, in osservanza dell'art. 16 D.M. 24.9.14 n. 202.

Sono stati altresì allegati fattura di euro 1.000,00 in acconto sul maggior importo dovuto e la tabella utilizzata per determinare il compenso dovuto al professionista.

Si producono:

doc. 13) precisazioni Dott.ssa Cella

doc. 13 a) fattura in acconto 5/17 dott.ssa Cella

doc. 13 b) tabella compenso curatore

Con osservanza.

Spinea, li 13 febbraio 2017.

Avv. Cristiano Coppi

